



COMUNE DI CERDA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
1° Settore – Affari Generali ed Istituzionali

Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di medico competente

Visto l'art. 18, comma 1, lett A) del D. Lgs. n.81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 36/2023;

Considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico competente;

Considerato che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

SI COMUNICA

Che questo Ente intende conferire un incarico per l'espletamento delle attività di medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, previa consultazione di preventivi/offerte di professionisti interessati per l'espletamento del servizio di che trattasi.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione Comunale.

1. OGGETTO DELL'INCARICO E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE.

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Ente, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.lgs. n. 81/2008, e quindi:

"...a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196](#), e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento))

f) LETTERA SOPPRESSA DAL [D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106](#);

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere

comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato..."

2. REQUISITI RICHIESTI.

È richiesto il possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 195/2003 ovvero:

- 1) Titolo di studio: diploma di laurea in medicina;
- 2) Titolo di specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro, oppure essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D.lgs. 277/1991;
- 3) Iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;
- 4) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5) Godimento dei diritti politici.

3. DURATA DELL'INCARICO.

L'incarico avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto.

4. COMPENSO.

Il compenso previsto per l'incarico sarà onnicomprensivo di qualsiasi imposta, tassa, spesa ed eventuale ritenuta d'acconto e non potrà superare € 3.500,00 annui.

5. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

Gli interessati dovranno far pervenire a quest'Ente, **entro e non oltre le ore 14.00 del 18 aprile 2025** esclusivamente a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cerda.pa.it la manifestazione d'interesse, redatta sul [modello allegato A](#)), per l'incarico di MEDICO COMPETENTE per questo Ente.

6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo, previa consultazione di preventivi/offerte di operatori.

L'amministrazione si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragione di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Questo Ente si riserva il diritto di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza

di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente.

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza. Dovrà inoltre presentare la documentazione relativa alla formazione (titoli di studio, attestati di formazione).

All'atto dell'affidamento dell'incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

E' fatta inoltre salva la facoltà di questo Ente di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Albanese Salvina – Ufficio del Personale;

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Quest'Ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dal Comune saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge, alla gestione della presente procedura, finalizzata all'eventuale stipulazione del relativo rapporto contrattuale, e comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. In qualunque momento gli interessati potranno far valere i diritti previsti dalla normativa.

Cerca 09/04/2025

Il Resp.le del Procedimento

Albanese Salvina

Il Resp.le del I° Settore

Antonina I. Iudicello